

FERROVIA CENTRALE UMBRA s.r.l.
con sede in Perugia – Piazzale Bellucci 16/A
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02473000541

*** **

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO PER
L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA DEL
MATERIALE ROTABILE E DEGLI IMPIANTI FISSI
DELLA FERROVIA CENTRALE UMBRA S.R.L.

L'anno il giornodel mese di in Perugia, presso
la sede della Ferrovia Centrale Umbra s.r.l. in Piazzale Bellucci n.16/A

TRA

la Ferrovia Centrale Umbra s.r.l. (di seguito denominata semplicemente
Ferrovia), con sede legale in Perugia, Piazzale Bellucci n.16/A,
rappresentata nel presente atto dall'Amministratore Unico Vannio Brozzi,
nato a Bastia Umbra (PG) il 3 gennaio 1950, domiciliato per la carica presso
la sede della Società

E

la ditta(di seguito denominata
semplicemente fornitore del servizio) con sede legale in
....., in Via, iscritta al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di al n.
....., rappresentata nel presente atto da
....., nato ail,
residente ain, in qualità di
.....

**(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione
temporanea di imprese)**

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo _____ costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1-impresa _____ con sede in _____, via _____, ____; codice fiscale [|||||] e partita IVA [|||||];

2- impresa _____ con sede in _____, via _____, ____; codice fiscale [|||||] e partita IVA [|||||];

PREMESSO CHE:

- la Ferrovia Centrale Umbra s.r.l. ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n.163/2006 (Codice dei contratti) per l'affidamento dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti fissi della F.C.U. da eseguirsi presso gli impianti della rete ferroviaria.
- in esito all'esperimento della procedura di gara è risultata migliore offerente la ditta _____
- L'Amministratore Unico della Ferrovia Centrale Umbra s.r.l., con Deliberazione n. ____/2008 del _____ ha dichiarato la ditta _____ aggiudicataria definitiva delle prestazioni;
- in data _____ si è provveduto alla pubblicazione dell'esito di gara _____

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Valore giuridico delle premesse, degli allegati e dei documenti

contrattuali

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti che, seppur richiamati, non vengono materialmente allegati al presente contratto, formano parte integrante ed essenziale dello stesso, assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

Articolo 2

Oggetto del Contratto

1. La Ferrovia Centrale Umbra s.r.l. affida in appalto alla ditta _____, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei servizi di pulizia interna ed esterna del materiale rotabile e degli impianti fissi come dettagliatamente specificati nel Capitolato Speciale di Appalto.
2. Il fornitore del servizio si impegna alla esecuzione dei servizi di pulizia alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Articolo 3

Ammontare del Contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____ (_____ euro)

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Articolo 4

Condizioni generali del Contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto che costituisce parte integrante e sostanziale al presente contratto.

Articolo 5

Domicilio e rappresentanza del fornitore del servizio, Responsabile del Servizio Prevenzione

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 3 del Capitolato Speciale di Appalto, il fornitore del servizio ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____ presso _____; ove questo venisse a mancare, agli effetti contrattuali e giudiziari, lo stesso si intenderà trasferito presso il Municipio di Perugia a norma del D.P.R. 2 novembre 1976 n. 784.

La responsabilità del Servizio Prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 81/08 è assunta dal Sig. _____. abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto alle caratteristiche delle prestazioni da eseguire. L'assunzione della responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione avviene mediante delega conferita dall'impresa/e operante/i per la prestazione del servizio e, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri eventuali soggetti interessati per la prestazione.

Il fornitore del servizio tramite un proprio delegato, del quale dovrà comunicare il nominativo e i recapiti, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione della prestazione.

La Ferrovia ha il diritto di esigere il cambiamento del delegato all'organizzazione del servizio per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Il fornitore del servizio è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il fornitore del servizio si impegna a comunicare prima della redazione del verbale di inizio della prestazione, alla Ferrovia il nominativo del soggetto incaricato e le eventuali modifiche.

Articolo 6

Responsabile Unico del procedimento

Il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Antonio Federici.

Il fornitore del servizio dovrà ottemperare senza indugio a tutte le prescrizioni impartite dalla Ferrovia. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Ferrovia debbono essere eseguite con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme legislative, regolamentari, ed in conformità alle disposizioni del presente Contratto.

La Ferrovia ha facoltà di disporre l'allontanamento dal servizio di pulizia del personale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualità richiesta, nonché la ripetizione delle prestazioni che esso ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o con prodotti diversi da quelli concordati. In caso di contestazione, il fornitore del servizio non può comunque disattendere o ritardare l'adempimento delle prescrizioni ricevute; la mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni costituisce inadempimento grave al contratto e legittima la Ferrovia alla risoluzione dello stesso per colpa del fornitore del servizio.

Per effettuare i controlli necessari allo svolgimento delle proprie attività, la Ferrovia procederà come indicato all'art. 4 comma 3.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 7

Termini di validità della prestazione

La prestazione decorrerà entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

Dell'inizio della prestazione verrà redatto regolare verbale in contraddittorio con il fornitore del servizio.

La Ferrovia comunicherà al fornitore del servizio, il giorno in cui dovrà presentarsi per la consegna della prestazione.

Sono a carico del fornitore del servizio tutti gli oneri e le spese relative alla consegna del servizio.

Qualora la Ditta aggiudicataria non si presenti alla consegna della prestazione, la Ferrovia potrà risolvere il Contratto ed incamerare la cauzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 8

Programma di sviluppo della prestazione

Il fornitore del servizio è tenuto all'esecuzione della prestazione in base al "Programma di esecuzione del servizio", allegato alla documentazione di gara, in aderenza alle condizioni di esecuzione contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

La Ferrovia potrà richiedere in qualunque momento, in relazione alle proprie esigenze operative, modifiche e perfezionamenti del programma di pulizie che il fornitore del servizio è obbligato a predisporre ed a sottoporre all'approvazione della Ferrovia, senza che questo possa determinare motivo di richiesta di maggiori compensi.

Articolo 9

Penali

L'applicazione delle penali è contemplata all'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto e la loro applicazione non limita l'obbligo del fornitore del servizio di provvedere all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare.

Articolo 10

Sospensioni del servizio

Non è ammessa la sospensione della prestazione se non nei casi disciplinati dal Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 11

Materiali di consumo, attrezzature e macchine

Sono a carico del fornitore del servizio tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento.

In ogni caso si intendono comprese nel servizio di pulizia lavori e perciò a carico del fornitore del servizio le spese per:

- a. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali e dei mezzi, non dovranno essere rumorose, dovranno essere tecnologicamente efficienti e mantenute in perfetto stato nonché essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.
- b. Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il fornitore del servizio è responsabile della disciplina e del buon ordine delle aeree individuate per la pulizia del materiale rotabile ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Sono altresì a carico del fornitore del servizio gli oneri di cui all'art. 31 del presente contratto (Spese di contratto, imposte, tasse).

Articolo 12

Variazioni al piano di pulizia

Il fornitore del servizio dovrà eseguire le prestazioni in stretta conformità a quanto stabilito nelle schede tecniche operative: Allegato Sub A e Sub B e al Capitolato Speciale d'Appalto.

Nessuna variazione agli standard di esecuzione delle pulizie, prima richiamate, potrà essere introdotta dal fornitore del servizio se non previa

approvazione scritta della Ferrovia. La violazione di tale disposizione comporterà a carico del fornitore del servizio l'applicazione delle penali previste all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto e la ripetizione delle pulizie non eseguite nel rispetto degli standard stabiliti.

Qualora la Ferrovia richiedesse e ordinasse prestazioni diverse da quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, trovano applicazione le norme contenute nell'art. 14 del Capitolato medesimo.

Durante l'esecuzione della prestazione, la Ferrovia potrà inoltre ordinare una diminuzione delle prestazioni in base a quanto stabilito all'art. 26 del Capitolato medesimo.

Articolo 13

Pagamenti

La liquidazione del corrispettivo contrattuale avviene a seguito di presentazione di fatture mensili.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato ai sensi dell'art. 5, 2° comma, della L. 82/1994, l'impresa dovrà esibire trimestralmente i modelli INPS attestanti il versamento dei contributi previdenziali e dei modelli e relativi bollettini di pagamento attestanti il versamento dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture e della relativa documentazione, fatte salve le verifiche di cui sopra.

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.M. n.145 del 2000, provvederà ad emettere l'autorizzazione di pagamento entro 15 giorni dalla data di fine mese.

i pagamenti a favore del fornitore del servizio saranno effettuati mediante bonifico nel conto corrente n.presso
....., Sede di, ABI, CAB,
CIN....., con l'esplicita dichiarazione che la modalità prescelta dal

fornitore del servizio ha valore di quietanza e libera la Ferrovia da ogni responsabilità conseguente. Eventuali variazioni alla suddetta modalità di pagamento dovranno essere comunicate per iscritto dal fornitore del servizio alla Ferrovia.

Il fornitore del servizio non potrà cedere eventuali crediti maturati o maturandi, salva espressa autorizzazione della Ferrovia in tal senso, né rilasciare procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento oggetto del contratto.

Articolo 14

Attrezzature della Ferrovia Centrale Umbra

La FCU, su richiesta del fornitore del servizio, ha facoltà di concedere in uso, a titolo oneroso, la macchina semovente per la pulitura della cassa esterna che opera attualmente presso il piazzale di lavaggio dell'officina di Umbertide. Il nolo di tale pulitrice è stabilito in €1.500 (millecinquecento) annuo. In tale caso, dovrà essere redatto tra le parti, in duplice copia ed in contraddittorio, un verbale di consegna che ne descriva lo stato d'uso all'atto del conferimento.

La Ferrovia metterà a disposizione del fornitore del servizio, le prese idriche ed elettriche, sia per la pulizia degli interni che degli esterni dei rotabili.

Per quanto riguarda la pulizia degli impianti fissi, le prese elettriche di alimentazione sono presenti solo negli impianti presenziati da personale FCU.

Nel caso di concessione in uso di attrezzature FCU, il fornitore del servizio ha l'obbligo, secondo le prescrizioni fornite dalla FCU e/o dal costruttore, di provvedere a propria cura e spese alla conduzione ed il funzionamento delle attrezzature;

Articolo 15

Verifiche in corso di esecuzione delle pulizie

La Ferrovia si riserva la facoltà di effettuare, in ogni momento, come

previsto dall'art. 4 del Capitolato, a mezzo del proprio personale preposto, tutte le verifiche e tutti i controlli che riterrà necessari per far sì che l'esecuzione delle prestazioni avvenga a perfetta regola d'arte, in conformità agli standard esecutivi, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e di ogni altra disposizione contenuta nel Contratto.

Il fornitore del servizio dovrà ripetere e/o sostituire a proprie cura e spese le pulizie o i prodotti che la Ferrovia accerti essere stati eseguiti senza la necessaria diligenza, e/o con materiali diversi da quelli indicati in sede di gara, o che, dopo la loro accettazione e utilizzo abbiano dimostrato inefficacia e/o inadeguatezze.

Articolo 16

Risoluzione del contratto

La Ferrovia ha facoltà di risolvere il Contratto mediante lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

1. quando la FCU e il fornitore del servizio, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; in questo caso il fornitore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
2. per cessione del contratto da parte del fornitore del servizio; la FCU incamererà la cauzione definitiva;
3. per cessione dell'azienda, ove la FCU decida di non continuare il rapporto contrattuale con il fornitore del servizio; il fornitore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
4. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte da parte del fornitore del servizio; la FCU incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al

- risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
5. qualora l'importo complessivo delle penali irrogate a carico del fornitore del servizio sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, la FCU incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
 6. l'inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Responsabile Unico è pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione delle singole fasi delle prestazioni di servizio;
 7. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio da parte del fornitore;
 8. l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del fornitore del servizio;
 9. la sospensione o rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la fornitura del servizio stesso nei termini previsti dal contratto;
 10. subappalto non autorizzato, la cessione anche parziale del contratto;
 11. perdita, da parte del fornitore del servizio dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 12. in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla vigente normativa.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai punti 4), 5) e 6) la FCU ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, in danno del fornitore inadempiente. L'affidamento avviene con procedura negoziata o mediante affidamento

diretto, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla FCU rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto alla medesima. Nel caso di minore spesa, nulla compete al fornitore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore del servizio dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di recesso unilaterale del fornitore, la medesima sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento; la FCU incamera la cauzione definitiva.

Articolo 17

Effetti e disciplina della risoluzione del Contratto

1. la risoluzione del contratto viene comunicata al fornitore del servizio dal Responsabile Unico del procedimento con preavviso di venti giorni.
3. In caso di risoluzione anticipata del contratto il fornitore del servizio potrà avvalersi dei benefici di legge che disciplinano la materia.

Articolo 18

Recesso dal Contratto

La FCU si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto, senza che per questo, il fornitore del servizio possa avanzare pretese di qualsiasi sorta.

L'esercizio del diritto di recesso da parte della Ferrovia è preceduto da formale comunicazione al fornitore del servizio da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Ferrovia procederà direttamente all'esecuzione delle prestazioni.

Il fornitore del servizio è obbligato ad effettuare la riconsegna delle attrezzature di proprietà della ferrovia senza ritardo alcuno.

Articolo 19

Controversie

Tutte le vertenze che dovessero insorgere tra il fornitore del servizio e la FCU, non risolubili in via amministrativa, saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello di Perugia.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 20

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Il fornitore del servizio deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori

Il fornitore del servizio è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Ferrovia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Fornitore del servizio per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Il fornitore del servizio è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il fornitore del servizio invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e

motivatamente la legittimità della richiesta, la Ferrovia può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al fornitore del servizio in esecuzione del Contratto.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, l'aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarità contributiva rilasciato da _____ di _____ in data _____ numero d'ordine _____.

Articolo 21

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il fornitore del servizio ha depositato presso la Ferrovia:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) il certificato Registro Imprese della C.C.I.A.A. in corso di validità
 - c) l'autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale, resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000;
 - d) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
2. Al presente contratto è allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) redatto in cooperazione tra appaltante e fornitore del servizio.
3. Il fornitore del servizio deve fornire tempestivamente al Responsabile del Servizio di prevenzione e Sicurezza della FCU gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni della prestazione o dei luoghi indicati per la pulizia esterna del materiale rotabile oppure per i processi di esecuzione.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del fornitore del servizio, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. In nessun caso eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
6. La Ferrovia deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si opera e le misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Articolo 22

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto Fornitore del servizio non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla comunicazione rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Prefettura di _____, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 252 del 1998.
2. Il Fornitore del servizio dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 23

Subappalto

Articolo 24

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art.113 del Codice dei contratti ed a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, il Fornitore del servizio ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse

2. La cauzione deve essere redatta alle condizioni ed in conformità allo schema tipo allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 25

Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, il Fornitore del servizio assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Ferrovia da ogni responsabilità al riguardo.

2. Il Fornitore del servizio a tale scopo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di consegna delle prestazioni, un'assicurazione sino a tutta la durata della contratto (con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____agenzia/filiale di _____, come segue) con le modalità ivi indicate e per i seguenti importi:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____, ripartito come da Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (_____).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

4. Il Fornitore del servizio ha l'obbligo di trasmettere alla Ferrovia copia della polizza stipulata prima della data di consegna della prestazione.

Articolo 26

Disposizioni speciali relative all'esercizio ferroviario

1. Il Fornitore del servizio si impegna ad eseguire la pulizia del Materiale Rotabile e degli impianti fissi negli intervalli di tempo stabiliti dal Capitolato, in modo tale da garantire in ogni tempo la pulizia degli stessi. In relazione alle esigenze della Ferrovia per l'effettuazione di treni straordinari che dovessero impedire la normale pulizia del Materia Rotabile non è dovuto all'Fornitore del servizio alcun compenso della prestazione che sarà ridotta in base a quanto stabilito all'art. 14 e 28 del Capitolato.

2. Le zone di pulizia dovranno essere custodite adeguatamente a cura, spese e responsabilità del Fornitore del servizio. Pertanto, la Ferrovia non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altri inconvenienti che potessero derivare al Fornitore del servizio od ai suoi dipendenti nell'esercizio delle prestazioni oggetto del presente contratto a causa dell'esercizio ferroviario o per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso e compensato nel corrispettivo d'appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Ferrovia, i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;

- il Documento Unico di Valutazione de Rischi da Interferenze (DUVRI);
- il piano di esecuzione delle pulizie.

Articolo 28

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. n. 554/1999 e il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 29

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Il presente contratto viene stipulato in duplice originale in bollo di cui uno per la Ferrovia e l'altro per l'Ufficio del Registro in caso d'uso.
2. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, eventuale registrazione, ecc.), sono a totale carico del Fornitore del servizio.
3. Sono altresì a carico del Fornitore del servizio tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Ferrovia.

Articolo 30

Domicilio della stazione appaltante - Foro competente

La Ferrovia Centrale Umbra s.r.l. dichiara il proprio domicilio fiscale in Perugia, Piazzale Bellucci n.16/A, cap. 06121, Codice Fiscale e la Partita IVA n. 02473000541.

Per le controversie nascenti dal Contratto è territorialmente ed esclusivamente competente il Tribunale di Perugia, salvo quanto disposto

dai precedenti articoli 16 e 24.

Articolo 31

Segretezza

Il Fornitore del servizio si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine ed altro che vengano messi a sua disposizione dalla Ferrovia o di cui il Fornitore del servizio venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

E' in facoltà della Ferrovia verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave, sarà considerato motivo per la risoluzione del Contratto da parte di Ferrovia, comportando l'obbligo del Fornitore del servizio di risarcire alla Ferrovia tutti i danni che ad essa dovessero derivare. Il Fornitore del servizio è responsabile nei confronti della Ferrovia per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, dell'osservanza dell'obbligo di segretezza di cui al presente articolo.

Articolo 32

Trasparenza dei prezzi

Il Fornitore del servizio espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione delle prestazioni di cui al Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o gestione del

Contratto rispetto agli obblighi né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Fornitore del servizio non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata delle prestazioni, il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore del servizio, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento alla Ferrovia di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 33

Trattamento dei dati personali

Il fornitore del servizio acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati personali dai medesimi forniti nell'ambito delle attività regolate dal presente contratto, nel rispetto del suddetto decreto legislativo e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Ferrovia sulla base delle informazioni di seguito riportate.

Per trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

Il Fornitore del servizio è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Ferrovia, per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula della presente convenzione e relativi annessi;
- per dare esecuzione alle prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

Il Fornitore del servizio è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Letto, confermato e sottoscritto.

Perugia, lì _____

Per la Ferrovia

Per il Fornitore del servizio

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 Codice Civile si approvano specificatamente i seguenti articoli:

- Art. 7. Termini di validità della prestazione
- Art. 8. Programma di sviluppo della prestazione
- Art. 9. Penali
- Art. 11. Materiali di consumo, attrezzature e macchine
- Art. 13. pagamenti
- Art. 15. Verifiche in corso di esecuzione delle pulizie
- Art. 16. Risoluzione del Contratto
- Art. 17. Effetti e disciplina della risoluzione del Contratto
- Art. 19. Controversie
- Art. 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdente e assistenza
- Art. 23. Subappalto
- Art. 25. Obblighi assicurativi

Art. 26 Disposizioni speciali relative all'esercizio ferroviario

Art. 30 Domicilio della stazione appaltante – Foro competente

Per l'Fornitore del servizio